



REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE
SPAZI E AREE
PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA
TASSA

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21.12.1995
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14.03.2003

Sommario

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 1 Disposizioni Generali
- ART. 2 Occupazioni permanenti e temporanee
- ART. 3 Richiesta di occupazione di spazi e aree pubbliche
- ART. 4 Procedimento per il rilascio delle concessioni
- ART. 5 Concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
- ART. 6 Prescrizioni per le occupazioni
- ART. 7 Divieto temporaneo di occupazione
- ART. 8 Decadenza della concessione
- ART. 9 Revoca della concessione
- ART.10 Rinnovo delle concessioni
- ART.11 Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART.12 Disposizioni generali
- ART.13 Graduazione della tassa- Classificazione delle strade,spazi ed aree pubbliche
- ART.14 Criteri per la determinazione della tassa
- ART.15 Misurazione dell'area occupata – criteri
- ART.16 Tariffe
- ART.17 Maggiorazioni e riduzioni
- ART.18 Esclusioni
- ART.19 Denuncia di versamento della tassa
- ART.20 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa .
- ART.21 Sanzioni ..
- ART.22 Accertamento con adesione
- ART.23 Il responsabile del Servizio
- ART.24 Forme di gestione
- ART.25 Norme finali
- ART.26 Entrata in vigore .

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

ART. 1

Disposizioni generali.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 2

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

ART. 3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale utilizzando i modelli messi a disposizione; la domanda deve contenere:

le generalità e il domicilio del richiedente;

il motivo ed oggetto dell'occupazione;

la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;

la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la Concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

La domanda deve essere presentata 10 giorni prima della data di effettuazione dell'occupazione. In casi eccezionali, per ragioni di comprovata urgenza, il Responsabile del Servizio può accogliere le domande anche se presentate dopo tale termine.

ART. 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni.

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art.7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento, entro trenta giorni dalla data di ricezione.

In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento con i motivi del medesimo.

ART. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni quattro;

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ART. 6

Prescrizioni per le occupazioni.

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino.

A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

ART. 7

Divieto temporaneo di occupazione.

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ad aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART. 8
Decadenza della concessione.

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.

ART. 9
Revoca della concessione.

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ART.10
Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 90 giorni prima della scadenza.

ART. 11
Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvederVi. Decorso infruttuosamente tale termine, si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 12

Disposizioni generali.

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Sono parimenti escluse dalla applicazione della tassa OSAP, come definite dal comma 1° del presente articolo, a qualsiasi titolo effettuate, dalle Associazioni regolarmente costituite e operanti nel territorio in occasioni di manifestazioni pubbliche organizzate o patrociniate dal Comune.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

ART. 13

Graduazione della tassa.

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

1) Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria:

sono quelle risultanti e comprese nella delimitazione dei centri abitati, art.3, commi 1 e 8 e art. 4 Nuovo Codice della Strada (deliberazione G.C. n. 140 del 13/11/1993).

2) Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria:

Sono quelle non comprese nella delimitazione di cui al punto 1.

ART. 14

Criteri per la determinazione della tassa.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura

superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

ART. 15

Misurazione dell'area occupata – criteri.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 16

Tariffe

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche, sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13.

Per le occupazioni temporanee che di fatto si prorogano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché superiore all'anno si applica la tariffa per occupazioni temporanee aumentata del 20%.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

ART. 17

Maggiorazioni e riduzioni

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili per i quali, a richiesta degli interessati, venga disposto il divieto di sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento;
- b) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento;
- c) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 10 per cento.

ART. 18

Esclusioni

Sono esenti dalla TOSAP tutte le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o da Enti che promuovano il turismo locale

Sono inoltre escluse le seguenti occupazioni occasionali:
occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.

ART.19

Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze o, in caso di concessione, su c/c intestato al Concessionario.

L'importo deve essere arrotondato al centesimo di Euro.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

ART. 20

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e determinata nei limiti e massimi di cui all'art. 473\97.

Nel caso di omesso o parziale versamento, l'ufficio provvede a notificare idoneo avviso di liquidazione, con l'indicazione dell'importo del canone ancora dovuto e della sanzione amministrativa.

La notifica dei predetti avvisi deve essere effettuata entro 1 anno dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

ART.21 Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P.3.3.1934 N. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

ART.22 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Gli avvisi di accertamento dell'imposta possono essere oggetto di adesione, nei limiti e con le procedure previste dal regolamento Generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi.

ART. 23 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la Funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario, sotto il controllo dell'Amministrazione.

ART. 24 FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di accertamento e riscossione della T.O.S.A.P. è affidata al Comune o , in caso di concessione a ditta esterna iscritta nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento, dei tributi locali, istituito presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 446/97. L'affidamento deve avvenire previo espletamento di gara, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, sulla base delle disposizioni generali stabilite con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 52 comma 7 D. Lgs. 446/97, relative ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi, al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, e alla misura dei compensi.

ART.25
Norme finali.

Vengono abrogate tutte le disposizioni comunali emanate in materia incompatibili con le presenti norme.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione delle disposizioni regolamentari, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 26
Entrata in vigore.

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n. 142, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi

Le modifiche al presente regolamento si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2003.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA
TASSA**

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	€ 17,56
Categoria seconda	€ 15,80

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 33,33%)

Categoria prima	€ 11,71
Categoria seconda	€ 10,54

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)

Categoria prima	€ 5,27
Categoria seconda	€ 4,74

D) Occupazioni con passi carrabili.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)

Categoria prima	€ 8,78
Categoria seconda	€ 7,90

E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 30%):

Categoria prima	€ 12,29
Categoria seconda	€ 11,06

F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 10%)

Categoria prima	€ 15,80
Categoria seconda	€ 14,22

G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 10%)

Categoria prima	€ 15,80
Categoria seconda	€ 14,22

H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

I) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:
Per ogni Km. lineare o frazione e per anno € 258,23

L) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

La tassa è dovuta nella misura annua di € 2,58 per ogni allacciamento o innesto per unità Abitativa.

M) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	€ 16,53
Zona limitrofa	€ 11,36
Sobborghi e zone periferiche	€ 7,75

N) Distributori di carburante:

occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzioni dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:
per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	€ 46,48
Zona limitrofa	€ 38,73
Sobborghi e zone periferiche	€ 23,24
Frazioni	€ 7,75

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità , raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A. Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	€ 1,03
Categoria seconda	€ 0,93

B. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 33,33%):

Categoria prima.....	€ 0,69
Categoria seconda.....	€ 0,62

- C. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.
- D. Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
- E. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta del 30%.
- F. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50% (ponteggio). Sono esenti le occupazioni inferiori o pari a giorni tre.
- G. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%. Per le Associazioni costituite e operanti nel territorio si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, ultimo comma del presente regolamento.
- H. Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

- a) fino ad un Km lineare e di durata non superiore a 30 gg. € 5,16
b) oltre 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg. € 7,75

Per le occupazioni di cui alla lettera a) e b) di durata superiore ai 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| a) fino a 90 gg. | + 30% |
| b) oltre i 90 gg. e fino a 180 | + 50% |
| c) di durata superiore a 180 gg. | + 100% |

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

La tassa per le occupazioni temporanee che si protraggono per più giorni ma non per tutta la giornata, è dovuta nella misura di € 0,08 per ora e per metro quadro